

RISORSE DECENTRATE 2013
 Risorse aventi carattere di certezza, stabilità e continuità
 articolo 31, comma 2, CCNL 22 gennaio 2004
 (Aggiornato al CCNL 31 luglio 2009)

	Risorse stabili:		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 14, comma 4	riduzione <i>una tantum</i> nella misura del 3% delle risorse destinate nel 1999 al pagamento dei compensi per prestazioni di lavoro straordinario.		0,00
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 1, lettera a)	<p>gli importi dei fondi di cui all'articolo 31, comma 2, lettere b), c), d) ed e) del CCNL 6 luglio 1995 e s.m.i. previsiti per l'anno 1998 e costituiti in base alla predetta disciplina contrattuale, comprensivi anche delle eventuali economie previste dall'articolo 1, commi 57 e seguenti della legge 662/1996, nonché la quota parte delle risorse di cui alla lettera a) dello stesso articolo 31, comma 2, già destinate al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</p> <p style="text-align: center;">articolo 31, comma 2, del CCNL 6 luglio 1995</p> <p>a) quota parte compenso lavoro straordinario già destinato al personale delle ex qualifiche VII ed VIII che risulti incaricato delle funzioni dell'area delle posizioni organizzative calcolata in proporzione al numero dei dipendenti interessati</p> <p>b) remunerazione di particolari condizioni di disagio, pericolo o danno</p> <p>c) particolari posizioni di lavoro e responsabilità</p> <p>d) qualità della prestazione individuale</p> <p>e) produttività collettiva e miglioramento dei servizi</p>		3.342,01
lettera b)	<p>Eventuali risorse aggiuntive destinate per l'anno 1998 al trattamento economico accessorio ai sensi dell'articolo 32 del CCNL 6 luglio 1995 e dall'articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996 nel rispetto delle effettive disponibilità di bilancio dei singoli enti.</p> <p style="text-align: center;">articolo 32 CCNL 6 luglio 1995:</p> <p>risorse aggiuntive destinate nell'anno 1998 al trattamento economico accessorio; <u>0,5% del monte salari annuo riferito al 1993</u> (esclusa la quota relativa ai dirigenti ed al netto dei contributi a carico dell'amministrazione)</p> <p>ulteriore incremento pari allo <u>0,2%</u> del medesimo monte salari qualora siano accertati risparmi di gestione secondo i criteri indicati al comma 3 (dell'articolo 32: minori oneri relativi al personale)</p> <p style="text-align: center;">articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996</p> <p>per l'anno 1997 le amministrazioni che abbiano già applicato l'articolo 32 del CCNL del 6 luglio 1995, in quanto in possesso dei requisiti, <u>possono incrementare</u>, la già prevista percentuale, di un ulteriore <u>0,65% del monte salari calcolato con riferimento all'anno 1995</u>.</p>	<p>Monte salari 1993 =</p> <p>Monte salari 1995 =</p>	<p>84.346,44</p> <p>0,50% 421,73</p> <p>0,20% 168,69</p> <p>90.629,68</p> <p>0,65% 0,00</p>

	Per l'anno 1997 la somma precedente <u>può essere incrementata</u> di un ulteriore somma pari allo 0,6% del monte salari del 1995. La percentuale complessiva di incremento del fondo correlata alle economie di gestione è quindi rideterminata nello 0,8% (0,6 + 0,2 dell'art. 32)		0,60%	0,00
lettera c)	Eventuali risparmi di gestione destinati al trattamento accessorio nell'anno 1998 secondo la disciplina dell'articolo 32 del CCNL 6 luglio 1995 e dell'articolo 3 del CCNL 16 luglio 1996 qualora dal consuntivo dell'anno precedente a quello di utilizzazione non risulti un incremento delle spese del personale dipendente, salvo quello derivante dalla applicazione del CCNL			0,00
lettera f)	I risparmi derivanti dalla applicazione della disciplina dell'articolo 2, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, numero 165: "(...) l'attribuzione di trattamenti economici può avvenire esclusivamente mediante contratti collettivi o, alle condizioni previste, mediante contratti individuali. Le disposizioni di legge, regolamenti o atti amministrativi che attribuiscono incrementi retributivi non previsti da contratti cessano di avere efficacia dalla data di entrata in vigore del relativo rinnovo contrattuale. I trattamenti economici più favorevoli in godimento sono riassorbiti con le modalità e nelle misure previsti dai contratti collettivi e i risparmi di spesa che ne conseguono incrementano le risorse disponibili per la contrattazione integrativa".			0,00
lettera g)	L'insieme delle risorse già destinate, per l'anno 1998, al pagamento del Livello Economico differenziato (LED) al personale in servizio, nella misura corrispondente alle percentuali previste dal CCNL del 16 luglio 1996			0,00
lettera h)	Risorse destinate alla corresponsione della indennità di euro 774,69 (Lire 1.500.000) di cui all'articolo 37, comma 4, del CCNL 6 luglio 1995 (indennità di direzione e di <i>staff</i> prevista per il personale di VIII qualifica funzionale dall'articolo 45, comma 1, del DPR 333/1990)			0,00
lettera i)	Una quota degli eventuali minori oneri derivanti dalla riduzione stabile di posti in organico del personale della qualifica dirigenziale, sino ad un importo massimo corrispondente allo 0,20% del monte salari annuo della stessa dirigenza, da destinare al finanziamento del fondo di cui all'articolo 17, comma 2, lettera c). <u>La disciplina della presente lettera è applicabile alle Regioni.</u> Sono fatti salvi gli accordi di miglior favore.			
lettera j)	Un importo dello 0,52% del monte salari dell'anno 1997, esclusa la quota relativa alla dirigenza, corrispondente all'incremento, in misura pari ai tassi programmati d'inflazione, del trattamento economico accessorio con decorrenza dal 31 dicembre 1999 ed a valere per l'anno successivo	Monte salari 1997 =	84.035,42	0,52% 436,98

lettera l)	Le somme connesse al trattamento economico accessorio del personale trasferito agli enti del comparto a seguito dell'attuazione dei processi di decentramento e delega di funzioni		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 5	Attivazione di nuovi servizi o di processi di riorganizzazione finalizzati ad un accrescimento di quelli esistenti, ai quali sia correlato un aumento delle prestazioni del personale in servizio cui non possa farsi fronte attraverso la razionalizzazione delle strutture e/o delle risorse finanziarie disponibili Per gli effetti derivanti dall' incremento stabile delle dotazioni organiche . (Mantegari Monica - 2008) L'importo è suscettibile di incremento (...) per effetto di ulteriori applicazioni della disciplina dell'articolo 15, comma 5, del CCNL 1° aprile 1999, limitatamente agli effetti derivanti dall'incremento delle dotazioni organiche NB) si veda la disciplina dell'articolo 31, comma 2, I e II paragrafo del CCNL 22 gennaio 2004.		1.900,00
CCNL 5 ottobre 2001		Monte salari 1999 =	110.718,26
articolo 4, comma 1	Gli enti, a decorrere dall'anno 2001, incrementano le risorse del fondo di cui all'articolo 15 del CCNL 1° aprile 1999, di un importo pari allo 1,1% del monte salari dell'anno 1999, esclusa la quota relativa alla dirigenza.		1,1% 1.217,90
articolo 4, comma 2	Le risorse di cui al comma 1, sono integrate dell'importo annuo della retribuzione individuale di anzianità e degli assegni <i>ad personam</i> in godimento da parte del personale comunque cessato dal servizio a far data dal 1° gennaio 2000.		
CCNL 22 gennaio 2004		Monte salari 2001 =	99.432,59
articolo 32, comma 1	Le risorse decentrate previste dall'articolo 31, comma 2, sono incrementate, dall'anno 2003, di un importo pari allo 0,62% del monte salari, esclusa la dirigenza, riferito all'anno 2001		0,62% 616,48
articolo 32, commi 2 e 3	<u>Comma 2:</u> "gli enti incrementano ulteriormente le risorse decentrate indicate al comma 1 con decorrenza dall'anno 2003 con un importo corrispondente allo 0,50% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, nel rispetto della specifica disciplina del presente articolo". <u>Comma 3:</u> "enti locali: l'incremento percentuale dello 0,50% di cui al comma 2 è consentito agli enti la cui spesa del personale risulti inferiore al 39% delle entrate correnti".		0,50% 497,16
articolo 32, comma 2 e 7, "Alte professionalità"	La percentuale di incremento indicata nel comma 2 è integrata, nel rispetto delle medesime condizioni (di cui al comma 3: limite del 39%) di un ulteriore 0,20% del monte salari dell'anno 2001, esclusa la quota relativa alla dirigenza, ed è destinata al finanziamento della disciplina dell'articolo 10 (alte professionalità)		0,00% 0,00
		Monte salari 2003 =	96.822,10

CCNL 9 maggio 2006, articolo 4, comma 1	gli enti locali, nei quali il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%, a decorrere dal 31 dicembre 2005 ed a valere per l'anno 2006, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL del 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,50% del <u>monte salari dell'anno 2003</u> , esclusa la quota relativa alla dirigenza.	0,50% 484,11
CCNL 11 aprile 2008, articolo 8, comma 2	gli enti locali, a decorrere del 31 dicembre 2007 e a valere per l'anno 2008, incrementano le risorse decentrate di cui all'articolo 31, comma 2, del CCNL 22 gennaio 2004 con un importo corrispondente allo 0,6% del <u>monte salari dell'anno 2005</u> , esclusa la quota relativa alla dirigenza, qualora rientrino nei parametri di cui al comma 1 ed il rapporto tra spese del personale ed entrate correnti sia non superiore al 39%.	Monte salari 2005 = 107.537,78 0,60% 645,23
		9.730,30

art. 9 comma
2 bis del d.l.
78/2010

Decurtazione per personale cessato nel 2010

988,82

TOTALE FONDO RISORSE STABILI 2013

8.741,48

RISORSE DECENTRATE 2013
 Risorse aventi carattere di eventualità e di variabilità
 articolo 31, comma 3, CCNL 22 gennaio 2004
 (Aggiornato al CCNL 31 luglio 2009)

	Risorse variabili:		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 1,	quota delle risorse che possono essere destinate al trattamento economico accessorio del personale nell'ambito degli introiti derivanti dalla applicazione dell'articolo 43 della legge 449/1997 con particolare riferimento alle seguenti iniziative:		
lettera d) (così sostituita dall'articolo 4, comma 4, del CCNL 5 ottobre 2001 - Vedi anche l'articolo 119 TUEL)	a. contratti di sponsorizzazione ed accordi di collaborazione con soggetti privati ed associazioni senza fini di lucro, per realizzare o acquisire a titolo gratuito interventi, servizi, prestazioni, beni o attività inseriti nei programmi di spesa ordinari con il conseguimento dei corrispondenti risparmi;		0,00
	b. convenzioni con soggetti pubblici e privati diretti a fornire ai medesimi soggetti, a titolo oneroso, consulenze e servizi aggiuntivi rispetto a quelli ordinari;		0,00
	c. contributi dell'utenza per servizi pubblici non essenziali o, comunque, per prestazioni, verso terzi paganti, non connesse a garanzia di diritti fondamentali.		0,00
lettera e)	Economie conseguenti alla trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale ai sensi e nei limiti dell'articolo 1, comma 57 e seguenti della legge 662/1996 e s.m.i.		
lettera k) (anche articolo 4, comma 3, del CCNL 5 ottobre 2001)	Le risorse che specifiche disposizioni di legge finalizzano alla incentivazione di prestazioni o di risultati del personale da utilizzarsi decondo la disciplina dell'articolo 17 (corrispettivi ed incentivi per la progettazione, articolo 92 decreto legislativo 163/2006; ICI, compensi incentivanti al personale addetto, articolo 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 446/1997; compensi ISTAT; sanatoria edilizia; ecc.).		
lettera m)	gli eventuali risparmi derivanti dall'applicazione della disciplina dello straordinario di cui all'articolo 14		1.920,47
lettera n)	solo per la CCIAA		
CCNL 1° aprile 1999, articolo 15, comma 2,	In sede di contrattazione decentrata integrativa, ove nel bilancio dell'ente sussista la relativa capacità di spesa, le parti verificano l'eventualità dell'integrazione, a decorrere dal 1° aprile 1999, delle risorse del fondo sino ad un importo massimo corrispondente all'1,2% su base annua, <u>del monte salari dell'anno 1997</u> , esclusa la quota della dirigenza	Monte salari 1997 =	84.035,42
			1,20% 0,00

